

un territorio assai più vasto quei magistrati? E ciò avviene senza sapere come comporre le sezioni e ritenendo che chi comporrà le sezioni specializzate si occuperà di minori, di famiglia, di persone, ma anche di altro, come accadrà quando non vi sarà un adeguato aumento dell'organico.

Prevediamo in realtà che l'esclusiva valga anche per il personale amministrativo, per i servizi di cancelleria e per i servizi di segreteria: prendiamo molto sul serio la premessa che fate, ed alla quale derogate continuamente con strumenti che avete inserito nel testo approvato dalla Commissione.

Avete dimenticato — ne parliamo all'articolo 4 del testo alternativo — le competenze in materia di sorveglianza. Si tratta di un punto delicatissimo, e viene quasi il dubbio che l'influsso del pensiero, da noi non condiviso, che ha governato l'ipotesi di riforma in materia penale, abbia avuto qui una ricaduta non intenzionale, ma chiara nei suoi effetti: la gestione della pena affidata ad altri che non ad un magistrato minorile.

Riteniamo che la specializzazione sia un valore in sé, che vada perseguito e addirittura massimizzato, se possibile. Ecco perché l'articolo 5 del testo alternativo, alla lettera c) del primo comma, detta criteri così rigorosi per l'individuazione delle professionalità dei giudici che andranno poi a comporre l'organo giurisdizionale che si occuperà della materia.

Riteniamo, inoltre, che i magistrati onorari debbano comporre anche il collegio civile. Lo riteniamo perché non è così semplice sezionare la qualità, anche sotto il profilo della capacità educativa di un procedimento davanti a un giudice. Ricordo appassionate discussioni su tale aspetto durante la riforma del codice di procedura penale: il processo minorile che aveva in sé una carica educativa. Come fate a dire che questo vale per il penale e non può valere per il civile? Come fate a pensare che esista un luogo della relazione tra giurisdizione e minorenni che non sia governato anch'esso dal sapere specialisti-

co? Come fate, insomma, ad attuare nella qualità degli strumenti quella partizione che negate nella premessa?

C'è poi un punto che, francamente, è una « chicca »: prevedete che, quando il collegio, o meglio, l'organo giurisdizionale sia composto da un magistrato professionale e da un magistrato non togato, nel caso di disparità di vedute prevalga l'opinione del magistrato professionale. Si tratta di una previsione che è in contraddizione con un principio fondamentale del nostro ordinamento, in virtù del quale, in tutti gli altri organismi paritari — corte d'assise, corte d'assise d'appello — in caso di parità prevale l'opinione più favorevole al reo. E proprio per i minori fate prevalere la decisione del magistrato professionale?

Vi è poi la questione dei saperi specialistici, del « meticcio » di culture, come l'ho definito poc'anzi mutuando un'espressione della dottrina. Crediamo che la vostra diffidenza nei confronti dei saperi e delle competenze specialistiche abbia posto le condizioni per privare la giurisdizione di quella qualità che fino a oggi l'ha contraddistinta. Non è con un tratto di penna, cancellando alcuni specialismi, che si può garantire una migliore qualità della giurisdizione; al contrario: il sapere complesso, soprattutto in una materia come questa, si squaderna ogni giorno davanti agli occhi di ogni lettore attento, in Italia come nel mondo.

Prescindere da questo significa correre un grave rischio di ingiustizia. Che poi esso sia insito quale rischio perenne nell'esercizio della giurisdizione, è un conto; ma che si scelga di correre il rischio quando vengono trattate questioni che riguardano la vita, il futuro, lo sviluppo, la crescita, l'equilibrio di ragazze e ragazzi, mi pare francamente assai grave.

Un'ulteriore questione riguarda i servizi sociali. Si tratta di un aspetto che non ha ricevuto una grande attenzione in Commissione, e me ne rammarico.

Ma il testo della maggioranza perde l'occasione di scriminare, per la prima volta, definitivamente tra le competenze dei servizi minorili presso il Ministero

della giustizia e quelli degli enti locali. E nel farlo — guardate —, crea una situazione di grave difficoltà, perché, nel momento in cui, con l'istituzione delle sezioni specializzate, molti comuni si troveranno gravati dell'ulteriore carico della collaborazione con gli uffici giudiziari, in una situazione nella quale, peraltro, i trasferimenti agli enti locali sono stati così fortemente diminuiti, il rischio è che il sapere dell'assistenza sociale non sia più in grado di sovvenire alle molte e delicate questioni che la giurisdizione minorile gli porrà.

Poi, c'è la questione delle questioni.

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro...

ANNA FINOCCHIARO, *Relatore di minoranza*. Questa non è una riforma che si fa a costo zero. Ci vuole un aumento dell'organico della magistratura e del personale amministrativo. E occorre altro: è l'ulteriore questione che vorrei affrontare, prima di concludere brevemente, Presidente, richiedendo parità di trattamento con la relatrice di maggioranza. Mi riferisco alla questione dell'edilizia giudiziaria. Ci sono volumi e prassi che riguardano la necessità di predisporre locali idonei per accogliere i minori che sono comunque coinvolti in un procedimento — penale, civile e amministrativo che esso sia —, per garantirne la *privacy*, per garantirne la serenità e la tranquillità d'ascolto e di parola. E questo costa; costa ed è necessario. E occorre farlo. Ed è per questo che, probabilmente, la nostra provvista finanziaria a tal punto si distanzia da quella del Governo.

Quanto all'ultima questione, riteniamo che queste norme potranno avere efficacia soltanto a partire dal 1° gennaio 2006. E lo riteniamo, perché vogliamo fare una riforma seria. Vogliamo organici specializzati, dedicati esclusivamente a questa materia, presso tutti i tribunali. Vogliamo cancellerie e segreterie che lavorino per questo, in via esclusiva. Vogliamo locali che siano adeguati ed attrezzati per raccogliere i minori. Riteniamo non si possa, con un tratto di penna, cancellare i tribunali minorili e lanciare verso una si-

tuazione di inefficienza, di disfunzione e di confusione l'esercizio della giurisdizione. Forse è il compito più delicato che possa toccare ad un magistrato nella sua esperienza professionale.

Vorrei porre un'ultima domanda. È una domanda che rivolgo al ministro, visto che egli è presente. Mi fa piacere che sia qui ad ascoltarci. Mi chiedo perché ostinarsi in una riforma che ha queste caratteristiche. C'è un mondo che discute e che non l'approva. E non mi riferisco soltanto ai magistrati minorili. Mi riferisco ai servizi. Mi riferisco agli avvocati che si occupano di diritto minorile. Mi riferisco alle associazioni laiche e cattoliche di tutto il paese. Mi riferisco a sessanta ordini subprovinciali di avvocati che rischiano di vedere i loro tribunali svuotati di competenze. Mi riferisco ad un pensare collettivo, nelle università e nei luoghi deputati. Ma siete così sicuri di non andare assai indietro rispetto a quello che è già acquisito, rispetto al sapere e alla volontà collettiva di questo paese? Vi pare così saggio — politicamente saggio — approvare questa riforma, così com'è? Lo trovo, francamente, un errore grave, molto grave. E per questo, cercheremo di impedirlo, non in un contrasto pregiudiziale, come ha sostenuto l'onorevole Lussana, ma nella ricerca comune del perseguimento pieno dell'interesse dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine di questo paese.

Non c'è retorica in questo. Sappiamo di avere una responsabilità grande. Avremmo potuto scegliere un'altra strada che non quella faticosa del testo di minoranza, della relazione di minoranza, delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, degli emendamenti, di un anno e mezzo di esame in Commissione. Se l'abbiamo scelta, è perché riteniamo di assumerci per la nostra parte, da opposizione, una responsabilità piena. Con questo spirito chiedo, ancora una volta, al ministro Castelli di riflettere sulla saggezza politica di questo passo (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, già nelle parole del relatore di minoranza è stato espresso non solo il disagio ma anche la forte preoccupazione con la quale ci troviamo ad affrontare questa discussione in aula.

Il percorso di questa riforma ha preso avvio da due disegni di legge, che in verità sono molto distanti dal testo attuale al nostro esame. Tuttavia, come non condividevamo allora il contenuto di quei testi, ci troviamo a non condividere oggi il contenuto del provvedimento così come è stato votato dalla maggioranza ed approdato all'attenzione dell'Assemblea. Infatti, in verità, nonostante il contributo costruttivo che abbiamo voluto dare dall'opposizione per realizzare una riforma che segnasse un passo in avanti per la giustizia minorile, ci siamo misurati, abbiamo toccato con mano, abbiamo verificato l'impermeabilità del Governo e della relatrice per la maggioranza ai contributi positivi che arrivavano attraverso i nostri emendamenti. Contributi positivi — li definisco così —, perché non erano frutto dell'improvvisazione dell'opposizione, non erano motivati da un intento disfattista o di mera contrapposizione, ma erano il risultato dell'elaborazione che abbiamo voluto in questi mesi condividere con le realtà interessate da questa riforma: i magistrati minorili, ma anche gli operatori come l'avvocatura, i servizi sociali, sia degli enti locali che dei comuni, gli esperti di diritto che approfondiscono e hanno approfondito in questi anni la materia.

C'è una distanza dal punto di partenza al punto di approdo che oggi noi non riusciamo a giustificare — come allora volle motivare il ministro — con l'inten-

zione di offrire i testi all'esame politico ad un confronto democratico. Questa era una buona premessa, signor ministro, ma all'esito del lavoro svolto si è rivelata una velleità, un'intenzione alla quale non ha fatto seguito un'azione conseguente che abbia portato ad un lavoro comune e collegiale.

In realtà, ancora oggi — e lo dico anche dopo aver ascoltato le parole dette in apertura dalla relatrice per la maggioranza —, sono convinta che le differenze sostanziali dai testi di partenza al testo finale siano soltanto il frutto della mancanza di conoscenza della realtà della giustizia minorile e ancor di più — lo ribadisco, onorevole Lussana — della cultura giuridica: una mancanza di conoscenza della cultura giuridica che si è formata in tanti anni di dibattito e di studio sul diritto minorile che ci sono stati nel nostro paese; lo devo dire, nonostante l'invito della relatrice a mettere da parte queste considerazioni.

Invece, credo che la nostra riflessione, la nostra passione intorno a questo testo ci derivi essenzialmente dalla conoscenza di questa cultura giuridica, che oggi sentiamo gravemente offesa dal testo che stiamo discutendo. Non credo che il fatto che questo sia stato uno dei primi provvedimenti che il ministro della giustizia ha adottato — uno dei pochi, in verità — debba essere un motivo di vanto.

Credo che, piuttosto, il ministro sia stato come una gatta frettolosa, pur sapendo di non trattare con i propri figli.

È stato detto che non si poteva attendere una riforma organica e che, pure, sarebbe stato importante cominciare a modificare la giustizia minorile. Anch'io credo che non tutto si possa riformare, ma ciò che è vero è che, con un testo come questo, occorre definire, far comprendere quale fosse la cornice di riferimento.

Quando si introduce una riforma, seppure parziale, vi è il bisogno di comprendere la visione di insieme, la cultura ispiratrice e l'obiettivo che ci si pone nell'elaborazione della riforma stessa. I tasselli si devono tutti comporre. Credo, invece, come diceva l'onorevole Finoc-

chiaro intervenuta prima di me, che non si abbia assolutamente idea di quale sia il modello di riferimento e che, soprattutto, qualunque lettura si voglia dare, questo modello abbia poco a che vedere con quanto finora si è costruito nei testi di legge precedenti, esaminati dal Parlamento.

Il problema è quale idea si ha del minore e dei suoi diritti. Ebbene, credo che negli anni passati — l'ho affermato in varie occasioni e lo ribadisco adesso — si sia compiuto nel nostro paese lo sforzo di definire sempre più un modello di giustizia riservata ai minori che tenesse conto della personalità del minore come soggetto in crescita che non può essere guardato attraverso le lenti miopi dell'adulto. Parlare di diritto riservato avrebbe dovuto significare continuare a ritagliare nel diritto complessivo (sia sostanziale sia processuale) voci specificamente pensate per i nostri bambini, le nostre bambine, i nostri giovanissimi.

Lo si è fatto in passato, lo si è fatto poco a dire il vero, ma lo si era cominciato a fare. Penso, ad esempio, alla riforma del diritto processuale minorile del 1988: si trattò di una riforma frettolosa nella quale, tuttavia, il legislatore, nel momento in cui procedeva alla riforma del codice processuale per gli adulti, avvertì l'importanza di definire una specificità, un *quid proprium* per i minori. Penso anche all'istituzione nella scorsa legislatura del dipartimento della giustizia minorile presso il Ministero della giustizia (non si tratta più di un ufficio centrale, ma di un dipartimento, con autonomia di spesa, che può trattare specificatamente ed esclusivamente, spendere soldi ed investire risorse per i minori). Avremmo dovuto continuare a lavorare su questa scia, magari immaginando un diritto sostanziale penale, un diritto penitenziario proprio per i minori, alcune pene specificatamente pensate per i minori.

Invito i colleghi a riflettere sul fatto che, ancora oggi, i nostri minori vengono sanzionati con pene pensate per gli adulti (ridotte di qualche anno) o addirittura con pene pecuniarie. È un'assurdità, perché

mai un minore comprenderà la portata del gesto che ha compiuto. Saranno i suoi genitori a pagare la somma dovuta e non pagherà nessuno quando si tratta di un minore abbandonato che non ha una famiglia o un nucleo parentale di riferimento.

Su questa strada dovevamo continuare a lavorare; invece, quella strada, attraverso il provvedimento in esame, trova un blocco, un macigno, soprattutto la volontà chiara di mettere la marcia indietro al lavoro legislativo che fin qui si è svolto.

Un processo autonomo, riservato ai minori, avrebbe richiesto attori processuali autonomi e riservati ai minori. Credo che anche la scelta di istituire sezioni specializzate invochi implicitamente l'applicazione ad esse di giudici specializzati.

Ora, è vero che, come avete spesso ricordato e come ricordava prima la relatrice, specializzazione è altro da attribuzione esclusiva di competenze. Ma a questa considerazione sento di muovere almeno tre obiezioni: intanto, ci sono uffici giudiziari che non dispongono di un organico sufficiente, che si misurano con un arretrato che porterà inevitabilmente quella che voi avete disegnato come l'eccezione a diventare la regola. I « paletti » che avete introdotto all'articolo 1 sono talmente rigidi da risultare già alla lettura impraticabili. Cosa significa dire che si possono applicare i giudici assegnati alle sezioni specializzate ad altri affari civili, purché ciò non comporti ritardi nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge? È nelle cose che vi sarà un ritardo! È nelle cose che il tempo della giustizia che stiamo scrivendo non sarà più e mai il tempo della giustizia del minore, che necessita di un tempo di compimento del percorso processuale rapido, perché si tratta di un soggetto in evoluzione, che ha bisogno di comprensione di quanto sta accadendo.

Ancora: se tutto ciò peserà, come sono convinto che peserà, sulla specializzazione, credo che comunque ciò segni un arretramento rispetto al dato che finora nel nostro ordinamento vi è stata un'attribu-

zione esclusiva di funzioni che ha riguardato i giudici minorili e le sezioni famiglie e minori della corte d'appello.

Nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 272 del 1989 era già scritto che i magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio. Sarebbe stato a mio parere un segno di emancipazione giuridico ordinamentale modificare questo principio per assicurare i minori dalla distrazione dei soggetti giudicanti.

Certo, questa scelta avrebbe richiesto un maggiore impegno di spesa, un incremento del numero dei giudici e degli operatori applicati alla giustizia minorile; allora, però, sarebbe stato meglio, con onestà e serietà, contrapporre da parte vostra a questa aspirazione la mancanza di risorse e lasciare sopravvivere la norma attuale, rinviando i cambiamenti a tempi migliori. Sarebbe stato meglio di un messaggio ipocrita che, dietro una norma apparentemente ben confezionata, tradisce l'idea di uno statuto proprio del minore e lo tratta come un affare giurisdizionale, ragguagliabile ad altri affari o sacrificabile per altre priorità.

Sono consapevole che questo giudizio è severo: oggi, come ieri, ho sempre temuto che la giustizia minorile imboccasse la strada della regressione. Ho sempre creduto che il tema di una giustizia dei minori e non di una giustizia per i minori fosse ancora talmente sensibile da non essere indenne da cambiamenti di rotta.

E non ci sono rassicurazioni in proposito: la cultura dell'infanzia non ammette tentennamenti neanche davanti a prove, e mi rivolgo a lei signor ministro, che possano indurci in tentazione. Domando al Governo e ai colleghi della maggioranza: è vero o no che il nuovo testo rende maggiormente promiscuo l'esercizio delle funzioni ordinarie dei magistrati minorili con quelle specializzate? Se indipendentemente dalle giustificazioni che voi vorreste e potreste dare, la risposta è positiva e l'evidenza con-

ferma tale dato, vi ribadisco il convincimento, mio e nostro, che state mettendo la marcia indietro ad una cultura positiva che nello scorso secolo è maturata ed ha consentito di salutare la fine degli anni novanta come una decade *ganada*, una decade vincente, si diceva in un convegno latino-americano per l'infanzia.

La formulazione attuale, inoltre, non risolve, ma alimenta i dubbi che il ruolo dei giudici onorari ha generato nell'opinione pubblica, alla quale il ministro Castelli pare avere tanta preoccupazione di rispondere senza distinguere mai i confini tra il senso comune e il buonsenso. Se, infatti, può essere contestato un eccesso di delega dei magistrati togati nei confronti di queste figure o comunque la mancata interazione tra competenze giuridiche e competenze sociali, fuori dai sistemi di controllo e di garanzia processuali, la norma attuale sottrarrebbe ancora di più l'operato e le valutazioni dei giudici onorari dal rigore dei principi del giusto processo, con una evidente violazione dell'articolo 111 della Costituzione. Il giudice onorario, escluso dalla funzione giudicante, viene declassato a consulente tecnico d'ufficio, con una novità inammissibile: egli è chiamato a conoscere, valutare, e orientare il convincimento del giudice fuori dalle regole del contraddittorio, senza cioè che le parti possano dire o contraddire in merito al suo operato.

Noi riteniamo che i giudici onorari siano necessari, soprattutto in camera di consiglio. Pensiamo che, se occorre risolvere problemi di confusione nei ruoli dei giudicanti, questo non possa accadere intaccando la complementarità delle competenze che giudici onorari e giudici togati possono mettere a frutto, con l'unico esito, che voi volete produrre, di lasciare il giudice togato a decidere da solo, in solitudine. Il sapere giuridico non è sufficiente per conoscere personalità e storia di un minore, per decidere nei suoi riguardi.

Questo testo fa una doppia operazione a cui noi ci opponiamo: sottrae i magistrati minorili alla loro unica occupazione, applica la loro formazione ad altre mate-

rie e depauperava il processo del contributo degli esperti. Non diteci allora che la personalità del minore è la pietra angolare di questo sistema; diteci, invece, che l'interesse del minore, icona di una tutela giuridica misurata sulla persona, è per voi pietra d'intralcio, perché chiede di liberare il giudizio dal pregiudizio — e sui pregiudizi è invece fondata l'azione politica di pezzi della maggioranza — e di ricercare il bene per quel minore, anche quando questo bene non si sposa immediatamente con le concezioni giustizialiste o adultocentriche che invocano una tutela anche contro quel minore.

Anche la decisione di istituire le sezioni specializzate, così come è stata declinata nel testo, riesce ad eludere ogni aspettativa di miglioramento delle condizioni di esercizio della giustizia minorile. Da tempo è avvertita l'esigenza di avvicinare maggiormente questo servizio al territorio e di contestualizzare i procedimenti che interessano la famiglia, i minorenni e la persona. Viene da lontano il tema del superamento dell'assetto ordinamentale vigente della giustizia minorile familiare. Diversi progetti di riforma, depositati in Parlamento sin dagli anni settanta, hanno riflesso un interessante dibattito che ha contrapposto l'idea dell'istituzione del tribunale per la famiglia a quella della creazione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari, un dibattito ricco, teso tra diverse esigenze pratiche, sociali, culturali, ideologiche e politiche. È indubbio che compito del legislatore sia quello di cogliere il merito di questo dibattito e di compiere una scelta, ma non senza tenere conto che mai le posizioni espresse hanno inteso mortificare alcuni aspetti positivi dell'opera dei tribunali dei minorenni, primo tra tutti la specializzazione e l'esclusività dell'impegno dei magistrati.

Le preoccupazioni maggiori che sollecitavano una decisione del legislatore stavano nel superamento della ingiustificata ed iniqua distribuzione di competenze omogenee a giudici diversi con procedure diverse, con il mantenimento di distinzioni già superate nel diritto sostanziale, e nella

necessità di portare nel processo minorile, civile o penale, le più ampie garanzie processuali per le parti coinvolte.

C'è, anzi, da dire che era quest'ultima la ragione per la quale molti auspicavano di raggiungere, attraverso la riforma ordinamentale e l'istituzione delle sezioni specializzate, un superamento del modello di rito camerale che improntava la procedura civile avanti al tribunale per i minorenni.

È evidente, inoltre, che era percepita dai più, e nel tempo si confermava — ne siamo convinti anche noi, non solo l'onorevole Lussana —, l'inadeguatezza dei 29 tribunali per i minorenni, uno per ogni distretto o sezione distaccata di corte d'appello, a rappresentare un servizio di prossimità al minore. Ma, anche in questo caso, semmai, la domanda giusta da porsi è come rendere vero ed efficace questo servizio, come rendere il giudice meno lontano, non per questo rinnegando un modello o almeno ciò che di quel modello era e può ancora rivelarsi buono. Anche a questo punto del nostro lavoro (a questo punto delicato perché il testo sta per essere votato da un ramo del Parlamento), siamo convinti che nulla del dibattito pregresso ha trovato debita considerazione.

È vero: si riuniscono i procedimenti avanti ad un'unica autorità giudicante (per fortuna, è caduta anche l'idea iniziale del ministro Castelli di dividere la giurisdizione civile da quella penale), ma ci domandiamo: qual è quest'autorità e soprattutto dove ha sede? Quel che non volete comprendere è che, comunque sia chiamato l'ufficio — tribunale per la famiglia, sezioni specializzate —, non ci stiamo soffermando su tale questione. Non può assolutamente perdersi la bontà del nostro sistema: dare un giudice, dare un luogo e dare un processo ai minori.

Il vostro risultato è che nessun giudice, nessun luogo e nessun processo sarà riservato ai minori. Nessun giudice, perché i magistrati che si occuperanno dei minori potranno essere chiamati a trattare di recupero crediti o di processi contro assassini adulti. Nessun luogo, perché si

avranno solo sezioni specializzate dentro i tribunali per i maggiorenni, dentro le stesse aule nelle quali vengono trattati gli affari per i maggiorenni e non in tutti, come è stato ricordato dall'onorevole Finocchiaro e come è stato di recente denunciato anche dagli ordini degli avvocati subprovinciali che hanno sollevato qualche resistenza all'interno della maggioranza, immediatamente riassorbita dalla volontà di non aprire a nessun dialogo la formazione di questo testo di legge. Infine, nessun processo, perché, in questo testo, l'unica vera priorità che doveva essere trattata è stata messa da parte, con grave disinteresse verso l'esigenza di dare anche ai minori un giusto processo, quel giusto processo che sbandierate tanto, quando si trattano gli affari del Presidente del Consiglio e dei suoi prossimi amici e che non avete ritengo ad abbandonare quando questo tema interessa l'infanzia, ossia chi per voi è e rimane *infant*, senza voce.

Sono convinta della necessità di dare corso ad una riforma della giustizia civile e penale minorile. Ne è convinto il mio gruppo che su ciò ha lavorato e ha presentato, insieme agli altri, un testo alternativo. Ma occorre pensare ad una giustizia riservata e ad una modalità attraverso la quale il tema della giustizia minorile venga anche restituito alla società, con una rivisitazione del rapporto tra sistema giudiziario e servizi sociali, servizi qualificati e fuori da una logica di subalternità.

In questo testo non c'è un modello. Come è stato detto da più parti, questa è riforma iconoclasta, è una riforma che viene fatta contro i tribunali per i minorenni e non viene fatta per i minorenni.

Occorreva partire da una priorità condivisa, prima di generare nuove fratture. Ma generare fratture è nello stile di questo Governo e sembra che quanto più si operano divisioni tanto più abbiate la cartina al tornasole delle vostre idee, dei nostri progetti.

La priorità doveva essere la conciliazione tra esercizio della giurisdizione e principi del diritto di difesa, del contraddittorio e dell'imparzialità e terzietà del giudice.

Su questo il testo al nostro esame non dice nulla! Avete stralciato questa parte e state inseguendo temi e priorità che nessuno, nel paese, sente di condividere. State facendo una riforma in piena solitudine; state facendo una riforma senza risorse, che sono state chieste anche dall'esterno, in un cartello di otto associazioni nazionali e internazionali impegnate in Italia per la tutela e l'affermazione dei diritti dei minori.

Non si può operare una riforma della giustizia minorile se non mettendo a disposizione risorse economiche, umane e strutturali adeguate che consentano l'attuazione di un processo di cambiamento che migliori, potenzi ed assicuri la piena efficienza del sistema giustizia nel rispetto dei diritti dei bambini come riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989.

Anche su questo abbiamo voluto venirvi incontro: vi abbiamo chiesto di rinviare l'entrata in vigore di questo testo al momento in cui vi saranno più risorse per poterne sostenere un'effettiva attuazione. Ci avete risposto anche su questo di no; ci avete risposto di no su tutte le priorità che vi abbiamo indicato. Io credo, però, che dobbiate avere la consapevolezza che la nostra opposizione non si fermerà: continuerà, come abbiamo dimostrato, ad essere un'opposizione costruttiva. Il vostro « no » non lo state dicendo in quest'aula, ma lo state dicendo a tanti operatori del diritto che hanno voluto offrirvi la loro collaborazione per rendere questo testo migliore. Soprattutto, state dicendo il vostro « no » a tanti minori che avrebbero meritato seriamente un passo in avanti anche sotto questo profilo e che, invece, vedono delusa la speranza che il legislatore provi a pensare un po' più a loro ed un po' meno al proprio egoismo adulto quando scrive le leggi. Grazie (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Grazie, signor Presidente. I lavori relativi al provvedimento oggi all'esame della Camera hanno avuto avvio in Commissione nel lontano novembre del 2001, circa due anni fa. Si è trattato, quindi, di un iter lungo — ancorché il disegno di legge rechi il titolo: « Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori » —, complesso e, devo dire, anche responsabilmente partecipato da tutte le forze politiche.

Durante il lavoro in Commissione, è emersa una considerazione condivisa da tutti: la giustizia minorile deve essere adeguata al percorso di crescita; non è adattabile all'universo dei minori la giustizia degli adulti; occorre prevedere una giustizia riservata. Su queste premesse credo vi siano state l'intesa e la concordia di tutte le forze politiche.

Sono emersi altri profili, che sono stati opportunamente esaminati e valutati, debbo dire anche trasversalmente, dalle forze politiche presenti in Parlamento: la specializzazione del giudice, che si realizza con l'esclusività delle funzioni e la diffusione sul territorio nazionale dell'istituenda sezione, al fine di garantire ai cittadini la fruibilità di tutti i servizi e, quindi, anche della giustizia. Questi sono stati i due punti fondamentali sui quali si è a lungo, ma davvero a lungo, discusso.

L'atteggiamento della relatrice, onorevole Lussana, e del Governo, durante i lavori, è stato di ampia disponibilità a recepire le osservazioni — quando erano corrette — e ad aprire spazi per eventuali modifiche di quello che era il disegno che veniva presentato al Parlamento. Uno per tutti l'emendamento del relatore, il 7.400, che, in qualche maniera, risolveva quella prima esigenza di garantire una diffusione sul territorio dell'ufficio giudiziario, che garantiva la possibilità per il cittadino di fruire di una giustizia più vicina a lui. E si è stabilito, diversamente rispetto all'originario disegno, che le istituende sezioni sarebbero state istituite in tutti i tribunali là dove il numero dei magistrati in organico avrebbe consentito la costituzione di una sezione. Peraltro, si è prevista anche

una deroga ad una norma di carattere generale dell'ordinamento giudiziario che prevede che per la costituzione di una sezione occorre che siano impegnati a quella sezione un numero di magistrati pari a cinque; quindi, in deroga a questa disposizione generale, per la sezione specializzata della famiglia si è stabilito che il numero di magistrati da impegnare per costituire la sezione sia pari a quattro.

Altro profilo, quello della esclusività. Chi non condivide e non condividerebbe che un giudice che tratta questioni che riguardano minori debba essere un giudice specializzato che tratti esclusivamente questa materia? Ma per realizzare questo proponimento occorre fare i conti con quelle che sono le risorse umane a disposizione del ministero. E allora non potendo realizzare una esclusività assoluta del giudice che tratta questioni di minori, noi dovremmo, per essere seri, lasciare le cose così come stanno; ma allora io suggerirei ai colleghi dell'opposizione — e mi dispiace che sia andata via l'onorevole Finocchiaro — di volgere un attimo lo sguardo su quella che è l'attuale situazione della giustizia minorile nel nostro paese.

Noi oggi vediamo che a trattare le questioni dei minori sono tre organi giudicanti: abbiamo il tribunale per i minorenni, il giudice ordinario e il giudice tutelare. Una competenza atomizzata che talvolta addirittura riesce a creare provvedimenti, che riguardano lo stesso soggetto e lo stesso oggetto, in contrasto tra loro, peraltro senza che alcuno e alcuna norma ci segnali la prevalenza di un provvedimento sull'altro. Questo significa garantire la tutela del minore in maniera corretta? Questo significa realizzare l'esclusività del giudice? Un giudice che tratta l'affidamento del figlio in una ipotesi di procedimento per separazione o per divorzio e, contemporaneamente, all'udienza successiva, tratta una causa di diritto societario? Questa è l'attuale situazione. Il Governo ha dato parere favorevole all'emendamento 7.400 del relatore, laddove è stata prevista una quasi esclusività. Che cosa significa quasi esclusività? Significa che quel giudice è assegnato a

quella sezione, che ben può, in casi eccezionali, con decreto motivato, trattare un altro affare, ma si tratta di provvedimenti eccezionali, che peraltro necessitano di un decreto del presidente del tribunale, che opera l'assegnazione e che andrà a motivare le ragioni di urgenza richieste dalla norma al nostro esame.

Allora, se questa è la situazione attuale, l'intervento normativo si rende davvero urgente, e la sensibilità del Governo ad intervenire in questa materia non può essere mortificata da considerazioni talvolta anche, ahimè, strumentali. Sul punto, per la verità, va detto che quelli delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi sono problemi che vanno affrontati con serietà. La strumentalizzazione politica talvolta è ammessa, ed anzi direi necessaria, comprensibile e anche condivisibile; però, giammai va operata per provvedimenti che hanno quali destinatari della norma i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze del nostro paese.

È suggestiva, per esempio, tanto per dirne una, la considerazione svolta dal relatore di minoranza, onorevole Finocchiaro, quando richiama un'eventuale violazione del principio del *favor rei*, laddove la norma prevede che il giudice dell'udienza preliminare, ovvero l'organo giudicante in sede di udienza preliminare, sia composto da due magistrati, uno togato e uno onorario, e che, in caso di parità di voti, prevalga il voto del giudice togato. Ho sentito, ahimè, che si viola il principio del *favor rei*: a parità di voti, prevale sempre la posizione più favorevole al reo. Ma questa osservazione, che viene da un autorevole esponente della sinistra del nostro paese, peraltro apprezzatissimo operatore del diritto, mi pare sia errata. Talvolta possiamo anche noi dire: ah, avete sbagliato! Perché il principio del *favor rei* non è affatto tassativo, anzi, non poche sono le decisioni, nel nostro paese, sia nel campo della giurisdizione sia altrove, adottate quando il voto a maggioranza è ottenuto con il voto del presidente. Mi riferisco alle decisioni assunte in tema dalla corte d'assise e mi riferisco anche alle decisioni assunte dalla Corte costituzionale. Si tra-

lascia di considerare che innanzi alla Corte costituzionale, in ipotesi di parità di voto, prevale il voto del presidente. Non mi pare, quindi, che con questa disposizione sia stata consumata una violazione di un principio elementare del diritto e, in particolare, in questo caso, del diritto del minore.

Non mi tratterò molto su questo argomento anche se ne avrei bisogno e potrei parlare per ore di questo tema perché, dei trenta minuti che mi sono concessi...

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, i minuti sono ventuno.

CIRO FALANGA. Trentuno?

PRESIDENTE. Ventuno.

CIRO FALANGA. Ventuno, non trenta? Sul foglio degli iscritti a parlare leggevo trenta.

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, a me risulta che dispone di ventuno minuti.

CIRO FALANGA. Bene, devo allora sopporre dieci minuti per la collega Burani Procaccini?

PRESIDENTE. Venti minuti per l'onorevole Burani Procaccini.

CIRO FALANGA. Benissimo, io pensavo invece che dai minuti a mia disposizione andavano sottratti...

PRESIDENTE. Potete darvi la staffetta con abbondanza di tempo.

CIRO FALANGA. Sì, grazie Presidente. Dicevo che l'atteggiamento del Governo e della relatrice, quando sono state prospettate questioni serie è stato di massima apertura poiché la serietà, che appartiene sicuramente agli altri ma che sicuramente appartiene anche a noi, nel caso nostro si accompagna alla concretezza, perché la sola serietà serve a partorire utopie irrealizzabili sotto il profilo pratico e noi, che

dobbiamo governare il paese, non dobbiamo limitarci ad una enunciazione di principi generali, bellissimi e apprezzabilissimi ma poi alla fine inapplicabili, non attuabili.

In un primo momento, infatti, si prevedeva un ufficio giudiziario presso le sedi delle corti d'appello, mentre oggi è previsto un ufficio giudiziario in tutti i tribunali, sottolineo in tutti i tribunali, perché laddove non fosse possibile istituire la sezione specializzata, è stata prevista l'operatività della sezione stessa. Ciò vuol dire che quel giudice, comunque sulla base delle tabelle infradistrettuali, raggiungerà il cittadino e andrà sul luogo dove il cittadino stesso vive per rendergli il suo servizio: il servizio giustizia.

Allora, vi è un'ulteriore disponibilità. Vorrei ricordare, al riguardo, che sono stato autore di un suggerimento in tema di regole procedurali nell'ambito dei procedimenti per separazione e divorzio; ho fatto delle osservazioni, ed anche in quel caso ho trovato la disponibilità sia del relatore per la maggioranza, sia del Governo ad accogliere tali osservazioni, e si è intervenuto anche in questa materia di ordine procedurale.

Oggi questo provvedimento è all'esame del Parlamento, e segnatamente di questa Camera. Perché, allora, non essere disponibili ad accogliere eventuali, ulteriori miglioramenti della normativa? Perché non essere disponibili ad una collaborazione su questo provvedimento, trattandosi di minori. Sono convinto nella maniera più assoluta che sia il Governo, sia il relatore per la maggioranza, qualora venissero proposte emendative migliorative del disegno di legge in esame, mostreranno sicuramente la disponibilità a discutere e a trattare.

Per la verità, non vi è disponibilità — e condivido che non vi sia tale disponibilità — quando le posizioni, i suggerimenti, le osservazioni e le critiche sono finalizzati a risultati diversi, di carattere ostruzionistico. In questo caso, stiamo parlando — e lo ripeto, ove mai non fosse stato chiaro — di minori e di regole che intervengono nell'ambito della famiglia, e se la famiglia

è la cellula principale della società, possiamo affermare che il provvedimento al nostro esame va a colpire il cuore della società, ed allora si tratta di un disegno di legge che non si può prestare, nella maniera più assoluta, a critiche che non siano costruttive, a rilievi che non hanno nulla a che vedere con il provvedimento e a strumentalizzazioni di ordine politico, da qualunque parte esse provengano, perché non sono né accettate, né accettabili.

Si tratta, infatti, di un disegno di legge che, per la verità, dovrebbe essere affidato alla coscienza di ogni singolo parlamentare. Parlo per il gruppo di Forza Italia, e preannuncio che il mio gruppo segnala un'indicazione di voto favorevole al provvedimento; tuttavia, piuttosto che fare leva su questo suggerimento del partito politico cui appartengo, direi che è più opportuno fare leva sulla posizione di coscienza di ogni singolo deputato.

Signor Presidente, vorrei fare soltanto un'osservazione finale per illustrare ai colleghi che tanto hanno a cuore la posizione dei minori l'attuale situazione della normativa in materia nel nostro paese. Dobbiamo sapere, infatti, che nel nostro paese l'interesse del minore viene affidato ad un'interprete nella persona del pubblico ministero, in particolare nei procedimenti per separazione e divorzio. Si tratta di un pubblico ministero che, mentre sta trattando un'indagine per omicidio nella sua stanza, viene chiamato nella stanza del presidente del tribunale perché deve partecipare all'udienza presidenziale nella quale, in quel momento, si vanno a regolamentare i rapporti dei figli, dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze del nostro paese che si trovano coinvolti nelle vicende di una famiglia che si va disgregando.

Questo signore non sa nulla del procedimento e non ha neanche il senso della responsabilità perché nessuno lo ha informato di ciò di cui si occuperà, di ciò che dovrà curare e tutelare. Io che sono un vero operatore del diritto, nel senso che nelle aule di udienza ci sono stato e ci sto ancora oggi, devo dire che talvolta egli è anche un interprete fantasma perché non si presenta per niente.

Il nostro paese oggi ha affidato alla figura del pubblico ministero la tutela degli interessi del minore. Questa è la situazione attuale ed è questa la tutela che dovrebbe spingere questo Governo e questa maggioranza. Si dice: attenzione, non mettete mani, torniamo indietro. Ma indietro dove? Ho sentito dire che con il provvedimento in discussione si torna indietro: ma in che modo andiamo indietro? Peggio di dove siamo, dove possiamo andare? Vi è un tribunale per i minorenni che si trova lontano dalle abitazioni dei singoli minori che devono essere sottoposti a quel giudice, lontano perché ve ne è uno in ogni sede di corte d'appello e nessuno mai ha detto che quel tribunale dovesse essere avvicinato al cittadino. Esso si trovava, talvolta, a distanza di chilometri, eppure nessuno mai ne parlava. Lo avviciniamo e si dice che torniamo indietro. Vogliamo la vicinanza del cittadino al servizio giustizia e, nel momento in cui lo avviciniamo di chilometri, ci lamentiamo perché non lo abbiamo avvicinato del tutto. Ma non è, forse, preferibile vederlo più vicino piuttosto che lasciarlo così lontano, come è oggi?

Per quanto riguarda l'esclusività, vale lo stesso ragionamento. Si dice che si torna indietro, ma dove andiamo? Credo che più indietro di dove siamo non potevamo e non possiamo andare.

Oggi il provvedimento, che si spera divenga legge, è stato illustrato in maniera egregia dal relatore Lussana. Per la verità, non sono voluto intervenire per dimostrarne la bontà, perché è sufficiente una rapida lettura per vedere come esso sia migliorativo dell'attuale situazione che viviamo nel nostro paese.

Per queste considerazioni, invito anche gli autorevoli esponenti dell'opposizione che si stanno interessando a questo problema ad avvicinarsi all'esame in Assemblea in maniera un po' diversa rispetto al modo in cui si sono avvicinati all'esame del provvedimento in Commissione, in maniera più adeguata e direi anche un po' più responsabile, considerata la materia che trattiamo. Sono convinto che vi sarà la disponibilità da parte di tutti, ed anche del

partito di Forza Italia, a seguire con attenzione i lavori ed eventualmente a condividere le osservazioni che sono condivisibili.

Diversamente, davvero devo dire che sarebbe miserevole strumentalizzare provvedimenti di tal genere, provvedimenti che trattano questa materia, per raggiungere scopi che con la politica, con gli interessi della collettività, con i bambini e le bambine, con i ragazzi e le ragazze del nostro paese non hanno nulla a che vedere (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Dario Galli. Ne ha facoltà.

DARIO GALLI. Signor Presidente, il disegno di legge delega presentato dal Governo nel marzo 2002 in materia di diritto di famiglia e dei minori aveva lo scopo di superare la frammentazione di competenze tra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare esistente nel campo del diritto civile e della famiglia, causa spesso di sovrapposizioni funzionali e gravi ritardi nella emissione dei relativi provvedimenti dovuti all'accentramento in un unico ufficio giudiziario della competenza su tutte le controversie civili in materia di famiglia e di minori.

L'intenzione governativa era ovviamente quella di superare il gravissimo problema legato alla frammentarietà delle competenze e ricondurre, quindi, ad un unico giudice il compito di decidere su materie come l'affidamento, l'adozione, la decadenza dalla potestà.

Per tale motivo, veniva proposta la creazione di sezioni specializzate in materia di famiglia e di minori a cui affidare le competenze in campo civile. La riforma si proponeva di sancire anche il rispetto del principio del contraddittorio, completamente mancante nei tribunali dei minori a causa della normativa vigente, dove il giudice sarebbe stato veramente terzo ed imparziale, non più una semplice controparte.

La soppressione delle 29 sedi dei tribunali minorili a competenza quasi sempre regionale e la conseguente istituzione di sezioni specializzate presso tribunali e corti di appello comportava, sicuramente, anche un avvicinamento alle famiglie dal punto di vista territoriale.

Altra novità del provvedimento riguardava la composizione dei collegi giudicanti composti solo da magistrati togati. In tal modo veniva decretata la scomparsa dei giudici onorari — ovvero esperti esterni in sociologia, psicologia e pediatria, che oggi affiancano i giudici togati nelle loro decisioni — responsabili, secondo il Governo, di accentuare il carattere intrusivo di onnipotenza del tribunale dei minori annullando quelle che dovrebbero essere le caratteristiche fondanti della giurisdizione e asservendo le discipline psicologiche e mediatiche alla giustizia. Si tratta di competenze giudicate necessarie dal Governo ma che, sicuramente, sarebbe possibile acquisire anche per altre strade, come le consulenze già esistenti nei tribunali ordinari, così da lasciare solo ai magistrati di professione la competenza ad assumere le relative decisioni.

Durante la lunga discussione in Commissione — protrattasi, ricordiamo, per oltre un anno — il Governo e, in particolare, la relatrice del provvedimento, onorevole Lussana, hanno dimostrato un'ampia disponibilità al dialogo dando prova della volontà di giungere a soluzioni ampiamente condivise da tutti. Ciononostante, sono rimasti inalterati gli obiettivi della riforma sintetizzabili nella maggiore specializzazione dei magistrati togati, nell'unitarietà della giurisdizione minorile e nella più ampia capillarità sul territorio delle sezioni specializzate. Il progetto, secondo le modifiche apportate in Commissione, è diventato più una delega per l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per l'individuazione di procedimenti in materia di separazione dei coniugi e divorzio.

Sono soppressi i tribunali dei minorenni e, al loro posto, vengono istituite sezioni specializzate per la famiglia e per i minori con competenze in materia civile,

penale ed amministrativa in tutti quei tribunali e corti d'appello che avranno la forza per affrontare un lavoro aggiuntivo. La competenza delle sezioni andrà a coprire anche le materie attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e dei minori e quelle relative allo stato e capacità delle persone.

Attraverso l'istituzione di tali sezioni specializzate viene temperata l'esigenza di tutela giurisdizionale della famiglia e dei minori con il principio di unificazione delle competenze in materia civile che, attualmente, sono distribuite — come detto ampiamente dai colleghi — tra tre differenti organi giurisdizionali. Esiste, infatti, una correlazione tra le patologie dell'istituto familiare e le situazioni di disagio dei minori, come hanno dimostrato le cronache dei giornali evidenziando una cultura giudiziaria spesso eccessivamente intrusiva nella tutela dei minori, invece che improntata ad assicurare la terzietà del giudice. Infatti, il tribunale dei minori istituito nel 1934, in pieno regime fascista, è diventato una specie di giudice speciale per i problemi dell'infanzia finendo per assolvere funzioni di supplenza che, invece, spettrebbero alle politiche sociali, ai servizi territoriali ed alla scuola, non certo ai tribunali.

Il nuovo testo unico unifica anche le attuali competenze penali del tribunale per i minorenni con le competenze civili già devolute nell'originaria versione del disegno di legge alle istituende sezioni specializzate. Sotto questo aspetto è positivo il riconoscimento del principio che per i minori la giurisdizione penale e quella civile non devono essere separate, essendo indispensabile nella celebrazione del processo una valutazione prioritaria dell'evoluzione della persona rispetto alla quale assumono grandissima rilevanza le dinamiche familiari. La riforma, inoltre, intende garantire una specializzazione della magistratura che comporrà queste sezioni e, al contempo, privilegiare l'esclusività delle funzioni. Ai giudici assegnati alle sezioni possono essere devoluti, con adeguata motivazione ed in casi eccezio-

nali, anche altri affari civili purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie familiari. Non si dimentica che il giudice della famiglia e dei minori deve essere, indubbiamente, un giudice specializzato in quanto egli si muove in un contesto di ampia discrezionalità dove le norme indicano in modo generico l'oggetto dell'accertamento, i parametri di giudizio ed i contenuti dei provvedimenti, mentre particolare e delicata è la natura del suo accertamento o della sua decisione.

L'esclusione della componente onoraria dall'ambito decisionale in materia civile, indicata dai più ferventi oppositori di questa riforma come mancanza di specializzazione del giudice, serve a garantire la prevalenza del profilo giurisdizionale dell'organo giudicante effettuando anche una distinzione a seconda degli affari trattati. Vi sono, infatti, alcune materie in cui il giudice della famiglia e dei minori può operare o in composizione monocratica, in alcuni casi specifici nelle materie già di competenza del giudice tutelare, o in composizione collegiale.

L'assegnazione alla sezione specializzata dei magistrati ordinari è fatta direttamente dal Consiglio superiore della magistratura, che valuta sulla base della domanda, sentito il parere del consiglio giudiziario. Lo stesso Consiglio superiore della magistratura ogni anno organizza un corso di preparazione per i magistrati che intendano acquisire le specifiche conoscenze previste per fare parte della sezione specializzata, oltre ad uno o più corsi di aggiornamento per magistrati e giudici onorari. In tal modo, si vuole garantire la qualità di questa magistratura privilegiata, come dimostra il fatto che tra i magistrati cui dare precedenza nell'assegnazione presso le sezioni specializzate sono previsti i presidenti dei tribunali per i minorenni e i pubblici ministeri che si siano occupati di questioni minorili come soggetti più qualificati a rivestire le funzioni di giudice minorile.

Le sezioni specializzate si compongono di almeno quattro giudici, in deroga all'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, che ne richiede ordinariamente cinque,

con magistrati specializzati nelle materie di competenza nonché privati cittadini aventi la qualifica di giudice onorario. Nella materia civile, la sezione decide in composizione monocratica o collegiale con tre magistrati togati a seconda delle materie devolute alla sua competenza, mentre in materia penale giudica con tre magistrati, di cui due togati ed uno unitario.

Il giudice onorario, quindi, viene escluso dalla camera di consiglio civile, mentre il suo apporto è stato ritenuto necessario in materia penale, prevedendosi la sua partecipazione alla camera di consiglio. Tale scelta serve per garantire una distinzione di professionalità tra giudice togato e giudice onorario, necessaria in quanto costoro, anche se devono lavorare sinergicamente, sono tuttavia portatori di diverse culture da tenere sempre distinte all'interno del procedimento. Pertanto, nei procedimenti civili essi non potranno svolgere istruttorie e tanto meno comporre il collegio, ma avranno il compito di delineare il profilo psicologico del minore e svolgere le audizioni nelle procedure di adozione.

Nel contempo, si sono resi più stringenti i requisiti per la nomina di giudice onorario, individuando nelle scelte pedagogiche un requisito fondamentale per l'accesso a questa carriera. Si tratta di psicologi con specializzazione in materia di diritto di famiglia o minorile, pedagogisti, criminologi e neuropsichiatri infantili e per l'età evolutiva. Una volta avvenuta la nomina, dovrà seguire un periodo di tirocinio presso le istituende sezioni.

Tutti i tribunali il cui organico non consenta l'istituzione di una sezione specializzata, saranno in ogni caso resi operativi attraverso l'utilizzazione di magistrati della sezione specializzata più vicina, attraverso le previsioni tabellari biennali previste dalla legge che fisseranno, in relazione al carico di processi, il calendario delle udienze e quelle in cui i magistrati opereranno nelle altre sezioni.

Questa soluzione, presentata dal relatore, oltre ad essere l'unica possibile, stante l'attuale organico della magistratura, tenta di venire incontro alle esigenze

prospettate trasversalmente da tutte le forze politiche: un punto di equilibrio tra esigenze di specializzazione, l'ottimizzazione dell'utilizzo dei magistrati e l'esigenza di una giustizia vicina al cittadino che ne garantisca l'operatività in tutti i tribunali, in quanto la peculiare natura della giustizia minorile, coinvolgendo i diritti fondamentali della persona e le questioni attinenti alla famiglia dei minori, esige una concreta organizzazione e una presenza diffusa su tutto il territorio.

Il Ministero della giustizia, invece, sentito il Consiglio superiore della magistratura, dovrà emanare entro sei mesi un decreto per stabilire l'organico delle sezioni, senza però aumentare l'attuale organico — si tratta di un punto molto criticato dall'opposizione, ma non solo da questa — mentre il Governo entro sei mesi dovrà disciplinare i procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio.

Sono importanti i criteri direttivi contenuti per l'esercizio della delega: previsione di provvedimenti cautelari urgenti, sempre modificabili e revocabili in presenza di nuove circostanze e di accertamenti compiuti; la previsione di poteri istruttori anche d'ufficio per accertare redditi e sostanze delle parti; previsione di una fase sommaria con tentativo obbligatorio di conciliazione; possibilità di emissione di ordini di pagamento anche nei confronti di terzi in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento; possibilità di trasformare in qualsiasi momento il procedimento di separazione giudiziale in consensuale in presenza di accordo; possibilità per il tribunale di pronunciare sentenza non definitiva su istanza di uno dei due coniugi, eccetera.

Entro dodici mesi dovranno essere regolamentati i rapporti tra autorità giudiziaria e servizi sociali, inseriti come ausiliari nelle sezioni specializzate. Questi ultimi rappresentano una risorsa preziosa che il Governo non ha voluto disperdere, recuperando quel prezioso sistema di servizio della persona organizzato nel quadro delle autonomie locali, soprattutto dei comuni. Questa materia è oggetto della de-

lega e in ogni caso dovrà essere salvaguardata la necessaria integrazione sul territorio delle risposte fornite dalle istituzioni giudiziarie con il complesso dei servizi di carattere sociale.

Risultano veramente strane le critiche e gli appunti che la minoranza e anche qualche esponente della maggioranza hanno voluto rivolgere al testo attualmente in esame dell'Assemblea, proprio in considerazione dell'apertura dimostrata dalla maggioranza — in particolare, dalla relattrice — alle istanze giunte dai diversi partiti.

Vorrei ricordare che si tratta di una riforma attesa da anni, che finalmente può essere attuata. Infatti, dopo anni in cui si è solo discusso senza addivenire ad un provvedimento fattibile, siamo di fronte ad un testo di legge che, se approvato, può comunque rimediare ad alcune situazioni esistenti nel nostro paese e non più accettabili, cercando di fornire un ordinamento più decoroso e più rispettoso della vita e delle particolari esigenze dei cittadini più giovani (cosa che, oggi, la magistratura ordinaria non garantisce).

È evidente la posizione puramente ideologica che molti colleghi — soprattutto dei gruppi di minoranza — hanno rispetto a questo provvedimento. E verrebbe veramente da chiedersi — come anche in situazioni analoghe riguardanti altri argomenti — come mai la sinistra, che oggi con argomentazioni di difficile comprensione svolge una critica così aspra, negli anni che ha avuto a disposizione con i propri Governi, anche in questo campo non sia approdata a nulla, non avendo realizzato alcuna riforma.

In questi giorni — ed è inutile nascondersi, in quanto il fatto che si stia attraversando un periodo agitato è evidente a tutti —, emergono le voci anche di rappresentanti di altri partiti di questo Parlamento riguardanti, appunto, il fatto di non essere completamente d'accordo su questo testo e di voler apportare eventuali variazioni, anche consistenti.

A questo punto, vorrei rivolgere a questi colleghi una richiesta di buonsenso, per sottolineare il fatto che si sta trattando di

una materia veramente importante per la nostra maggioranza ma, soprattutto, per i nostri figli, per i cittadini più giovani ed indifesi.

Dunque, se si deve fare dell'accademia politica o della polemica nei confronti della Lega nord – movimento del quale mi onoro di far parte e che più di ogni altro ha voluto portare avanti questo argomento – non lo si faccia in questa particolare occasione, in quanto ritengo che il testo proposto sia di tale rilevanza da richiedere la massima serietà e il massimo senso di responsabilità da parte di tutti ma, soprattutto, da parte degli esponenti e dei parlamentari della maggioranza. Se si vuole svolgere qualsiasi altro tipo di attività, pur legittimo, cerchiamo almeno di scegliere gli argomenti giusti su cui svolgere certe azioni, cercando di essere amministratori corretti e responsabili quando si tratta di argomenti particolarmente significativi, come quello oggi in esame.

Se poi si vuole discutere in generale sullo stato della magistratura, vorrei dire agli esponenti della sinistra: in quale paese vivete? In Italia ci sono tantissime cose che non funzionano e, sicuramente, ai primi posti vi è la giustizia. Credo che a molti di voi – magari per questioni professionali, amministrative – sia capitato di avere contatti con il mondo della magistratura e della giustizia e ritengo che il malfunzionamento di questo sistema sia sotto gli occhi di tutti, partendo dalle questioni estetiche relative alle sedi dei tribunali fino ad arrivare all'atteggiamento degli esponenti dello Stato che si occupano di giustizia nei confronti dei cittadini normali.

Pertanto non comprendo le critiche che vengono rivolte al ministro della giustizia per quanto riguarda la volontà di portare avanti questa prima riforma che certamente non sarà definitiva, non sarà « perfetta », ma che comunque affronta il problema e che se approvata porterà ad una situazione migliore di quella attuale. Non comprendo dunque le critiche rivolte a questo ministro, che per la prima volta dopo molti anni ha il coraggio di affrontare le cose per quello che sono, e con il

buon senso della persona proveniente dalla società civile cerca di portare avanti ciò che è fattibile.

È chiaro che a tutti piacerebbe avere quello che di fatto non è realizzabile. È chiaro che a tutti piacerebbe avere tribunali per i minori separati, magari realizzati esteticamente in un certo modo, dove il bambino anche a livello psicologico e di contatto fisico si trovi in una situazione diversa da quella che si ha andando in un'aula anomina. È chiaro che sarebbe bello avere personale super-specializzato e assistenti che siano in grado di gestire i bambini in queste fasi estremamente delicate con la dovuta capacità e professionalità. Ma si tratta di un mondo che in Italia non esiste: dunque, se tra ciò che è impossibile e la situazione attuale, quello che andiamo a realizzare è comunque qualcosa che migliora la situazione dei cittadini più deboli e indifesi (ai quali, se ci si può permettere, ritengo che tutti vogliamo più bene, perché alla fine sono i nostri figli), se il ministro ha il coraggio di portare avanti questa prima riforma in tal senso, e se tale riforma porta comunque a una situazione migliore rispetto a quella di oggi, non vedo perché non si dovrebbe essere tutti d'accordo.

Parlo da semplice parlamentare, nel senso che non mi assumo in questo momento la responsabilità di rappresentare la posizione di tutto il partito al quale mi onoro di appartenere: come cittadino sono molto critico nei confronti della magistratura. Non ho particolare fiducia nelle persone che lavorano nel campo della giustizia. Con questo non voglio dire che tutti agiscano in maniera non corretta o non professionale: tuttavia, come ritengo molti altri di voi, ho avuto « prove provate » e situazioni reali nelle quali la malafede era evidentissima. Non sto parlando soltanto di questioni politiche o di partito, che sono sotto gli occhi di tutti, ma anche di questioni molto meno rilevanti, che con persone in buona fede sarebbero state risolte in modo molto semplice, mentre così non è stato.

Pertanto, aspettarsi che le questioni si risolvano da sole, o comunque che questo

tipo di magistratura, senza l'indirizzo del legislatore e del ministro, sia in grado di migliorare autonomamente la situazione, mi lascia molto perplesso.

Sono comunque soddisfatto che questa maggioranza e questo ministro stiano portando avanti tale prima riforma nel campo, così importante, della giustizia minorile e del diritto di famiglia, e spero che ciò serva per realizzare anche altre e forse più importanti riforme nel settore della giustizia (si tratta di riforme, lo ripeto, che questa maggioranza e questo ministro stanno tentando di portare avanti, e mi auguro che riescano a farlo).

Mi aspetto da parte di tutti i membri del Parlamento, in particolare di quelli della Casa delle libertà e della maggioranza, un'assoluta compattezza su tali questioni, e che esse non diventino occasioni per rifarsi di altri problemi che la maggioranza stessa può avere in questo momento. Mi aspetto dunque che essi, con grande senso di responsabilità, sostengano il provvedimento in esame, nell'interesse di tutto il paese, ma soprattutto dei cittadini più deboli e dei cittadini che amiamo di più.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, sin dall'inizio il gruppo della Margherita e l'intero centrosinistra hanno partecipato alla discussione su un tema così rilevante e delicato, quale la riforma della giustizia minorile, con spirito profondamente costruttivo, con grande attenzione e con lo sforzo di costruire le soluzioni legislative più equilibrate ed adeguate.

Abbiamo condiviso l'obiettivo di pervenire ad una razionalizzazione ordinamentale in questa delicata materia, nella consapevolezza che la tutela giurisdizionale di cui stiamo discutendo investe i diritti fondamentali della persona e i diritti di un soggetto particolarmente debole, fragile ed esposto come il minore, ed investe, quindi, anche il cuore delle dinamiche e delle relazioni dell'istituto familiare.

C'è la piena consapevolezza della natura peculiare e relevantissima degli interessi in gioco, della natura pubblicistica e superindividuale dell'interesse del minore, a cui vanno accordate una preminente attenzione e una preminente tutela nella riflessione legislativa sulle regole da costruire. Indubbiamente, c'è da parte nostra anche la consapevolezza della dimensione più ampia e generale della questione in discussione: mi riferisco all'esigenza, per il nostro paese, di una politica complessiva, che vada in radice ed investa il cuore del processo di formazione e di educazione del minore, affrontando in profondità la vita e le dinamiche della nostra comunità. Ebbene, siamo consapevoli che la riflessione su questa razionalizzazione ordinamentale viene da lontano, viene dagli anni precedenti, viene dalla scorsa legislatura. Ricordiamo, per tutte, la proposta di legge Russo Jervolino-Carotti, la n. 3192 presentata l'11 febbraio del 1997, che prevedeva l'istituzione del tribunale per i minorenni e per la famiglia. La nostra posizione parte da una complessiva valutazione positiva della ricca esperienza maturata sul campo dal tribunale per i minorenni nel nostro paese, un'esperienza di cui va preservato il grande patrimonio di cultura giuridica e di specializzazione professionale. Proprio perché la premessa di fondo di tutto il nostro ragionamento è la valutazione positiva dell'operato del tribunale per i minorenni, per noi un intervento di riforma legislativa deve muoversi necessariamente nella direzione di rafforzare, di arricchire, di completare, di integrare questa esperienza positiva, naturalmente con scelte coerenti, adeguate e chiare.

Per noi una modifica della disciplina esistente può concepirsi e può realizzarsi soltanto se si opera nello spirito di far compiere al nostro modello di giustizia minorile un vero e proprio salto di qualità, il che esige di muoversi e di operare attorno a criteri di fondo chiari e coerenti, senza incertezze e senza ambiguità. Allora, qual è, per noi, un primo criterio di fondo? Realizzare una scelta culturale precisa, vale a dire l'unità della giurisdi-